Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 337

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 dicembre 1980** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla **Gazzetta Ufficiale 1981.**

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221 - 85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 337 DEL 10 DICEMBRE 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 88: **Santa Monica, società per azioni, in Misano Adriatico:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1980. — **Dolomite di Montignoso, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni « Ex Tassara, prodotti dolomitici 6 % - 1963 » sorteggiate il 24 novembre 1980. — **Domus nostra, società per azioni, in Pianoro (Bologna):** Obbligazioni « prestito obbligazionario L. 15.000.000 7 % » sorteggiate il 15 novembre 1980. — **Domus nostra, società per azioni, in Pianoro (Bologna):** Obbligazioni « prestito obbligazionario L. 20.000.000 7 % » sorteggiate il 15 novembre 1980. — **S.A.S.A. - Scatolificio ambrosiano, società per azioni, in Carnate:** Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1980. — **Start, società per azioni, in Crema:** Obbligazioni sorteggiate il 17 novembre 1980. — **Cigiemme, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 novembre 1980. — **I.S.A., società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1980. — **Le-Mar, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1980. — **Casa editrice G. D'Anna, società per azioni, in Messina:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1980. — **Cotonificio di Solbiate, società per azioni, in Solbiate Olona:** Obbligazioni sorteggiate il 4 novembre 1980. — **S.I.M.A. - Società italiana macchine automatiche, società per azioni, in Cornaredo:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1980. — **Giovanni Crespi, società per azioni, in Legnano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1980. — **Molini di Casalborgone, società per azioni, in Casalborgone:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1980. — **D.I.F.A. - Distribuzione internazionale ferroviaria autoveicoli, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni « 1981-1987 ». — **S.I.T.F.A. - Società italiana trasporti ferroviari autoveicoli, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni « 1977-1985, quinta estrazione ». — **S.I.T.F.A. - Società italiana trasporti ferroviari autoveicoli, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni « 1977-1985, quinta estrazione ». — **Züst Ambrosetti trasporti internazionali, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni « 1981-1988 ». — **Züst Ambrosetti trasporti internazionali, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni « 1980-1987 ». — **Züst Ambrosetti trasporti internazionali, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni « 1975-1984 ». — **Magazzini generali doganali Vanzago, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni « 1974-1983 ». — **Banco di Napoli - Direzione generale, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1980. — **C.E.C.A. - Comunità europea del carbone e dell'acciaio:** Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1980. — **Mediocredito del Lazio, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1980. — **Indena, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1980. — **Cometa industria inchiostri vernici e prodotti chimici per arti grafiche, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1980 (rep. n. 120230). — **Cometa industria inchiostri vernici e prodotti chimici per arti grafiche, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1980 (rep. n. 122244). — **Cometa industria inchiostri vernici e prodotti chimici per arti grafiche, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1980 (rep. n. 132814/21009). — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1980. — **Manifattura busti e C., società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni (Emissione 1968). — **Manifattura busti e C., società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni (Emissione 1972). — **Manifattura busti e C., società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni (Emissione 1974). — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « Q/74 - 8 % » sorteggiate il 27 ottobre 1980. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « 0/73 - 7 % » sorteggiate il 27 ottobre 1980. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « N/72 - 7 % » sorteggiate il 27 ottobre 1980. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « M/72 - 7 % » sorteggiate il 18 novembre 1980. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « AA/77 - 12 % » sorteggiate il 27 ottobre 1980. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « U/76 - 10 % » sorteggiate il 18 novembre 1980. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « S/75 - 8 % » sorteggiate il 18 novembre 1980. — **Gicinque, società per azioni, in Ponte di Piave (Treviso):** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1980. — **Cappellificio Cervo, società per azioni, in Sagliano Micca:** Obbligazioni « I. 14 % » sorteggiate il 24 novembre 1980. — **Cappellificio Cervo, società per azioni, in Sagliano Micca:** Obbligazioni « H. 7,25 % » sorteggiate il 24 novembre 1980. — **S.I.M.E.R. - Società industrie meccaniche roveretane, società per azioni, in Rovereto (Trento):** Obbligazioni sorteggiate il 17 novembre 1980. — **Società autostrade valdostane, società per azioni, in Chatillon:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1980. — **B.E.I. - Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo:** Obbligazioni « 7 % - 1973-1988 » sorteggiate il 1° dicembre 1980.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 novembre 1980, n. **815**.

Credito agevolato per l'autotrasporto merci per conto terzi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

Lo Stato interviene nel settore dell'autotrasporto delle merci in conto terzi, con la concessione di contributi in conto interessi, allo scopo di favorire:

a) il rinnovo del parco degli autoveicoli in circolazione, di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), con esclusivo riferimento ai trasporti specifici in conto terzi di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura permanente relativa a tale scopo, *g*), *h*), *i*) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dei rimorchi, dei semirimorchi e delle relative carrozzerie intercambiabili;

b) lo sviluppo delle forme cooperative e consortili per l'esercizio dell'attività di autotrasporto delle merci in conto terzi;

c) lo sviluppo del trasporto combinato;

d) gli investimenti immobiliari da realizzarsi allo interno dei centri intermodali di scambio e di integrazione tra i vari mezzi di trasporto da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge.

Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi di cui al comma precedente devono essere di prima immatricolazione.

Art. 2.

Dotazione finanziaria

Per le finalità di cui al precedente articolo 1 è costituito il Fondo nazionale per il credito agevolato per l'autotrasporto delle merci in conto terzi, con una dotazione complessiva di lire 150 miliardi, dei quali 74 miliardi per il 1980.

Il 40 per cento della dotazione di cui al comma precedente è riservata ai soggetti di cui al successivo articolo 3 con sede nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Ai fini di cui alla lettera *d*), primo comma, dell'articolo 1, non può essere destinato più del 10 per cento della dotazione di cui al primo comma del presente articolo.

La legge finanziaria indicherà le quote della residua somma destinata a gravare su ciascuno degli esercizi relativi agli anni 1981, 1982 e 1983.

Art. 3.

Soggetti

I contributi in conto interessi previsti dalla presente legge, nelle misure e alle condizioni indicate nei successivi articoli, sono concessi alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all'albo di cui alla legge n. 298 del 6 giugno 1974, siano esse imprese singole, cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative o consorzi.

Ai fini di uno stesso investimento i contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli eventualmente concessi da altre leggi dello Stato o dalle regioni.

Art. 4.

Misura e durata

Il contributo in conto interessi è concesso in misura pari al:

a) 60 per cento del tasso di riferimento per le imprese singole, elevato al 65 per cento se hanno sede nei territori del Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) 70 per cento del tasso di riferimento per le cooperative, i consorzi o le imprese associate in cooperative e consorzi, elevato al 75 per cento se hanno sede nei territori del Mezzogiorno;

c) 70 per cento del tasso di riferimento per l'acquisto dei semirimorchi e carrozzerie intercambiabili, dalla cui carta di circolazione risulti la idoneità al trasporto combinato, elevato al 75 per cento quando lo acquisto sia effettuato da cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative e consorzi.

Il tasso di riferimento da applicare è quello determinato con decreto del Ministro del tesoro per i finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni.

I finanziamenti, per la durata massima di cinque anni o di dieci anni, se relativi agli investimenti di cui alla lettera *d*), primo comma, dell'articolo 1, non possono superare il 70 per cento del costo globale dell'investimento, elevabile all'80 per cento se erogato a favore di cooperative e consorzi con sede nei territori del Mezzogiorno.

Ai fini dell'ottenimento dei benefici di cui alla presente legge, nessuna impresa può avere contributi in conto interesse per investimenti complessivi superiori ad un miliardo di lire.

Le rate di ammortamento, comprensive di interessi e quota capitale, sono costanti.

I finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi dagli istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga alle norme legislative e statutarie che li disciplinano.

Art. 5.

Riserva a favore di determinati soggetti

Alle cooperative, ai consorzi, alle imprese associate in cooperative o consorzi esercenti l'attività di autotrasporto merci in conto terzi è riservato il 50 per cento dello stanziamento previsto dalla presente legge da utilizzarsi nel rispetto della riserva di cui al secondo comma del precedente articolo 2.

Per i soggetti di cui al comma precedente, il requisito dell'iscrizione all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, deve essere soddisfatto o dai soggetti stessi o dai singoli operatori associati.

In caso di non completa utilizzazione delle riserve previste nel presente articolo e nell'articolo 2 nell'anno di competenza o in quello successivo, le disponibilità residue sono erogate a favore degli altri soggetti di cui all'articolo 3.

Art. 6.
Presentazione delle domande

La domanda di finanziamento agevolato deve essere presentata ad uno degli istituti di credito di cui all'articolo 4. La domanda deve contenere gli elementi, le notizie e la documentazione necessaria per l'istruttoria, ferma restando la facoltà per gli istituti di credito di richiedere ogni altro elemento utile ai fini dell'istruttoria stessa.

Art. 7.
Procedura per il finanziamento

L'istituto di credito che abbia ricevuto la domanda deve deliberare entro novanta giorni sull'ammissibilità del finanziamento. Se la delibera è favorevole, l'istituto di credito trasmette entro trenta giorni al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, la domanda di ammissione al contributo in conto interesse corredata da un modulo di notizie predisposto dal Ministero stesso, nonché l'estratto della delibera ed una apposita relazione.

La relazione di cui al precedente comma deve illustrare la posizione dell'azienda sul mercato, i riflessi occupazionali, l'andamento evolutivo economico-finanziario dell'azienda in relazione al progetto presentato.

Qualora la domanda di finanziamento attenga ad interventi nei centri intermodali di scambio e di integrazione tra i vari modi di trasporto, la domanda, corredata dal modulo di notizie e dalla relazione di cui ai commi precedenti, viene trasmessa in copia dall'istituto di credito alla regione interessata, che esprime al Ministero dei trasporti entro il termine perentorio di quaranta giorni il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale e ai programmi regionali delle attività di trasporto.

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge le spese da effettuare successivamente alla data di presentazione della domanda di finanziamento agli istituti di credito.

Le spese ammissibili al credito agevolato, nei casi di cui al terzo comma, comprendono il terreno, le spese murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, nonché le scorte di materie e di prodotti di consumo per l'esercizio dell'attività di autotrasporto nel limite massimo del 25 per cento degli investimenti fissi.

Il contributo in conto interessi è concesso per ogni singola richiesta con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 8, entro sessanta giorni dalla ricezione della delibera dell'istituto di credito di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.
Commissione consultiva

Ai fini dell'espressione del parere sulle domande di finanziamento di cui alla presente legge, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, nomina una commissione composta:

a) dal Ministro dei trasporti o da un suo delegato, che la presiede;

b) dal direttore generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;

c) da un dirigente della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) da un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

e) da sei membri, dei quali due in rappresentanza degli imprenditori, due in rappresentanza degli autotrasportatori artigiani, due in rappresentanza della cooperazione, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali del settore autotrasporto merci in conto terzi più rappresentative a livello nazionale;

f) da tre esperti in materia di autotrasporto merci.

Il Ministro dei trasporti nomina un funzionario del proprio Dicastero per le mansioni di segretario della commissione. Le spese per il funzionamento della commissione e della segreteria sono a carico degli istituti di credito secondo le quote stabilite dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro.

La commissione si riunisce almeno una volta al mese.

Art. 9.
Concessione ed erogazione del contributo

Della concessione del contributo è data comunicazione agli istituti di credito interessati ed alle imprese richiedenti il finanziamento agevolato.

Il contributo in conto interessi è determinato dalla differenza tra la rata di ammortamento, calcolata in base al tasso di riferimento vigente alla data della stipula del contratto di mutuo e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata in base al tasso agevolato.

La liquidazione ed il pagamento del contributo in conto interessi sono effettuati, a semestralità posticipate, in corrispondenza delle scadenze fissate nel piano di ammortamento (30 giugno-31 dicembre) sulla base degli elenchi contenenti gli estremi dei contratti di mutuo trasmessi da ciascun istituto di credito al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione.

Per la prima liquidazione relativa al rateo compreso tra la erogazione parziale o totale del finanziamento ed il successivo 1° luglio o 1° gennaio, l'istituto dovrà anche trasmettere al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, copia del contratto di mutuo.

Gli istituti di credito, al termine della erogazione del mutuo, debbono dichiarare al Ministero dei trasporti che le somme da essi erogate in favore delle imprese beneficiarie di finanziamento a tasso agevolato, ai sensi della presente legge, sono state utilizzate per l'attuazione dei programmi oggetto del provvedimento di ammissione a contributo e che i programmi medesimi sono stati realizzati.

Il Ministero dei trasporti può disporre verifiche presso le imprese, allo scopo di controllare l'esatto espletamento dei programmi per i quali è stato concesso il contributo in conto interessi.

Art. 10.

Garanzie

Ai fini delle agevolazioni previste dalla presente legge, i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 non sono tenuti a prestare garanzie reali né sussidiarie, se non le normali forme ipotecarie sui beni immobili e di riservato dominio sui beni mobili acquisiti con le operazioni di credito concesse.

Art. 11.

Prefinanziamento

Gli istituti di credito a medio termine che effettuino operazioni di credito agevolato ai sensi della presente legge sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge e di statuto, a compiere operazioni di prefinanziamento a favore delle imprese di cui all'articolo 3.

Gli istituti di credito, deliberato il finanziamento ed in attesa che questo venga erogato, possono accordare immediatamente, a richiesta dell'impresa, un prefinanziamento di importo pari al finanziamento deliberato.

Il prefinanziamento, di durata non superiore a due anni, è accordato ad un tasso di interesse agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento. Per consentire l'applicazione di tali tassi agevolati il Ministro dei trasporti concede, con la stessa deliberazione del contributo in conto interessi sul finanziamento a valere sulle dotazioni di cui all'articolo 2 e con decorrenza dall'erogazione del prefinanziamento, un contributo in conto interessi pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed i suddetti tassi agevolati.

Qualora non venga concesso il contributo in conto interessi sul finanziamento, all'operazione di prefinanziamento si applica il tasso di interesse ordinario.

Qualora il prefinanziamento dovesse avere durata superiore a due anni, non essendo nel frattempo intervenuta la concessione del contributo in conto interessi, per tutto il periodo eccedente il mutuatario deve corrispondere un tasso pari a quello di riferimento.

Art. 12.

Locazione finanziaria

Le agevolazioni previste dalla presente legge sono estese anche alle operazioni di locazione finanziaria dei veicoli di cui all'articolo 1 effettuate dalle società che statutariamente possono svolgere tale attività, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3. Per le operazioni di cui sopra può essere concesso un contributo in conto canoni di valore equivalente al contributo in conto interessi previsto per l'acquisto degli stessi veicoli.

A questo fine le società locatrici devono inoltrare domanda al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, corredata da copia di contratto di locazione finanziaria debitamente registrata, nonché dal modulo di notizie e dall'apposita relazione di cui al precedente articolo 7.

Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma precedente con decreto del Ministro dei trasporti sentito il parere della commissione di cui all'articolo 8 ed è liquidato in una unica soluzione anticipata. Il relativo importo è determinato in base ad un apposito tasso di attualizzazione fissato con decreto del Ministro del tesoro.

La società locatrice deve ridurre i canoni a carico del locatario ripartendo tra i canoni stessi la somma ricevuta a titolo di contributo.

Della concessione del contributo è data comunicazione alle società locatrici interessate ed alle imprese locatarie.

Art. 13.

Anticipato ammortamento del mutuo, scioglimento e cessazione dell'impresa, risoluzione del contratto

In caso di anticipato ammortamento volontario totale di un finanziamento concesso ai sensi della presente legge o di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento di una impresa mutuataria, la erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di anticipato ammortamento, di cessazione o dichiarazione del fallimento.

In caso di anticipato ammortamento volontario parziale di un finanziamento, l'entità del contributo erogato è limitata alla parte residua.

Qualora intervenga la cessazione temporanea dell'attività dell'impresa, per i casi previsti dall'articolo 19 della legge 6 giugno 1974, n. 298, l'erogazione del contributo è sospesa con provvedimento del Ministro dei trasporti.

Nell'ipotesi di cui all'articolo precedente, in caso di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento dell'impresa locataria, o comunque di risoluzione del contratto, la società locatrice provvede alla restituzione della parte di contributo non ancora utilizzato in conto canoni.

Il contributo in conto interessi cessa nel caso in cui l'operatore, senza esplicita autorizzazione, distolga dall'uso previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, i macchinari e gli impianti nei cinque anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato, o destini ad altro uso le opere murarie nei dieci anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato.

Il contributo in conto interessi cessa altresì nel caso in cui la cooperativa o il consorzio vengano sciolti o posti in liquidazione. Qualora la singola impresa associata receda da uno dei suddetti organismi associativi prima del totale ammortamento del mutuo e continui ad esercitare l'attività di autotrasporto potrà ammortizzare la parte residua del mutuo usufruendo del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 4, primo comma, lettera *a*), della presente legge.

Art. 14.

Agevolazione tributaria

Agli atti, ai contratti ed alle formalità relative alla concessione ed alla gestione dei finanziamenti al tasso agevolato di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Gli onorari ed i diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili ed agli archivi notarili per i contratti, gli atti e le formalità inerenti ai finanziamenti concessi dagli istituti facoltizzati ad operare ai termini della presente legge, nonché i diritti spettanti alle cancellerie per la trascrizione dei privilegi, sono ridotti alla metà.

Le modificazioni agli atti costitutivi degli istituti stessi sono registrate a tassa fissa e gli onorari ed i diritti notarili sono ridotti alla metà.

Art. 15.

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 74 miliardi per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1979 e 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1980

PERTINI

FORLANI — FORMICA — ANDREATTA — LA MALFA — REVIGLIO — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 29 novembre 1980, n. **816**.

Interventi a favore del Club alpino italiano e degli enti a carattere nazionale o pluriregionale operanti nel settore del turismo sociale o giovanile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo a favore del Club alpino italiano, previsto dalla legge 23 dicembre 1974, n. 704, in misura di lire 250 milioni, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 500 milioni.

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, lettera *d*), della legge 4 marzo 1964, n. 114, ed all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, per contributi « una tantum » a favore di enti a carattere nazionale o pluriregionale che svolgono attività diretta ad incrementare il movimento turistico sociale o giovanile, è elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 900 milioni.

Art. 3.

All'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 450 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento residuo per « interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche e di prosa ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1980

PERTINI

FORLANI — SIGNORELLO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1980, n. **817**.

Soppressione del consolato di seconda categoria in Kingston (Giamaica).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1965, n. 1411, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 30 dicembre 1965, con il quale veniva istituito in Kingston (Giamaica) un consolato di seconda categoria;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

Il consolato di seconda categoria in Kingston (Giamaica) è soppresso a decorrere dal 1° agosto 1980.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1980

PERTINI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1980
Registro n. 485 Esteri, foglio n. 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **818.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 153, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in odontostomatologia è modificato nel senso che l'espressione « discussione scritta » è sostituita da « dissertazione scritta ».

Art. 2.

Gli articoli 172, 173, 174, 175 e 176, relativi alla scuola di specializzazione in oncologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 172. — La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso l'istituto di patologia generale e conferisce il diploma di specialista in oncologia.

Art. 173. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.

Art. 174. — La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 175. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

patologia generale dei tumori (I);
oncologia sperimentale (I);
anatomia ed istologia patologica dei tumori (I);
epidemiologia dei tumori;
cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria;
immunologia dei tumori.

2° *Anno*:

patologia generale dei tumori (II);
oncologia sperimentale (II);
anatomia ed istologia patologica dei tumori (II);
citodiagnostica dei tumori;
prevenzione clinica e tecniche diagnostiche e di laboratorio;
radiodiagnostica dei tumori;
oncologia medica (I);
oncologia chirurgica (I).

3° *Anno*:

oncologia medica (II);
oncologia chirurgica (II);
radioterapia dei tumori;
oncologia dell'apparato genitale femminile;
oncologia pediatrica;
princìpi di riabilitazione oncologica;
organizzazione della lotta contro i tumori.

Ogni scuola dovrà provvedere ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti con l'integrazione di quelli elencati nello statuto.

Art. 176. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai seminari ed altre manifestazioni culturali riguardanti la materia è obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del triennio per ottenere il diploma i candidati devono presentare una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 3.

Gli articoli 259 e 260, relativi alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio

Art. 259. — La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio **ha sede presso** l'istituto di clinica tisiologica e delle malattie dell'ap-

parato respiratorio e conferisce il diploma di specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di venticinque per anno di corso e complessivamente di cento iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 260. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) (I);
patologia della tubercolosi polmonare ed extra polmonare;
fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;
patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;
microbiologia;
epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

2° *Anno*:

anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) (II);
clinica della tubercolosi (triennale) (I);
clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) (I);
fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
broncologia;
radiologia dell'apparato respiratorio;
profilassi della tubercolosi;
igiene e legislazione sociale.

3° *Anno*:

clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) (II);
clinica della tubercolosi (triennale) (II);
chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;
terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

4° *Anno*:

clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) (III);
clinica della tubercolosi (triennale) (III).

Gli insegnamenti complementari che possono essere inseriti negli statuti sono i seguenti: immunologia clinica, cardiologia, medicina nucleare, malattie professionali dell'apparato respiratorio, terapia intensiva pneumologica.

I corsi di insegnamento sono integrati da conferenze, da esercitazioni pratiche, da seminari interdisciplinari (questi ultimi prevalentemente destinati al quarto anno) per i quali gli allievi hanno l'obbligo di frequenza al pari delle lezioni.

Alla fine di ogni anno di corso gli allievi devono superare una prova di esame sulle materie del rispettivo anno.

Alla fine del quarto anno gli allievi devono sostenere l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione assegnato dal direttore della scuola o da uno degli insegnanti della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1980
Registro n. 109 *Istruzione, foglio n.* 82

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **819**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il primo comma dell'art. 141, relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, è soppresso e sostituito dal seguente:

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia nel numero complessivo di diciotto.

Art. 2.

L'art. 165 dello statuto dell'Università di Ferrara, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1976, n. 915, relativo alla scuola di specializzazione in audiologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 165. — La durata del corso è di tre anni. L'indirizzo è teorico-pratico.

Il numero massimo complessivo di iscritti è di dodici.

Art. 3.

L'art. 175 dello statuto dell'Università di Ferrara, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1977, n. 458, relativo alla scuola di specializzazione in foniatria, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 175. — La durata del corso è di tre anni.

L'indirizzo è teorico-pratico. Il numero massimo complessivo è di dodici. La durata del corso non è suscettibile di abbreviazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1980
Registro n. 109 *Istruzione, foglio n.* 79

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **820.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 40, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, sono aggiunti i seguenti:

neurotraumatologia;

neurochirurgia pediatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1980
Registro n. 109 *Istruzione, foglio n.* 78

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1980, n. **821.**

Erezione in ente morale della « Società teosofica italiana », in Genova, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una eredità e alcuni lasciti.

N. 821. Decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, la « Società teosofica italiana », in Genova, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. La stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare una eredità e tre lasciti.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1980
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 222

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1980.

Proroga a quarantotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Nuratex e Nuralack, in Olbia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 26 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Nuratex e Nuralack di Olbia (Sassari) con effetto dal 3 agosto 1972;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1973, 4 giugno 1974, 5 giugno 1974, 7 gennaio 1975, 8 gennaio 1975, 21 febbraio 1975, 19 maggio 1975, 16 giugno 1975, 15 dicembre 1975, 16 dicembre 1975 e 2 gennaio 1978, da proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Nuratex e Nuralack di Olbia (Sassari), è prolungata a quarantadue mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1980

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
QUATTRONE

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MAZZOLI

(10944)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1980.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Chemipad, con sede in Milano e stabilimento in Codevilla.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Chemipad, con sede in Milano e stabilimento in Codevilla (Pavia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Chemipad, con sede in Milano e stabilimento in Codevilla (Pavia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 ottobre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MAZZOLI

(10953)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1980.

Sostituzione di un componente il comitato di gestione per l'esame delle domande di contributo della regione Sardegna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1976 con il quale è stato costituito il comitato di gestione previsto dall'art. 6 della legge predetta;

Visto l'art. 34 della legge 24 aprile 1980, n 146 con il quale è disposta la nomina di un supplente per ciascun membro del citato comitato;

Vista la comunicazione del 28 agosto 1980 con la quale la regione Sardegna ha designato l'ing. Giommaria Casu in sostituzione del geom. Livio Uda ed il dott. Antonio Pasella in qualità di rappresentante regionale supplente;

Decreta:

L'ing. Giommaria Casu partecipa, quale rappresentante della regione Sardegna, alle sedute del comitato di gestione di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, per l'esame delle domande di contributo della regione stessa in sostituzione del geom. Livio Uda.

In caso di assenza o impedimento dell'ing. Giommaria Casu interverrà alle riunioni del suddetto comitato il dott. Antonio Pasella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(11011)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Impiego di contenitori di acciaio inossidabile per la confezione di vini destinati al consumo diretto.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, sulla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale (*Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 1973, n. 104, supplemento ordinario);

Ritenuta l'opportunità di prevedere l'impiego di recipienti di acciaio inossidabile, per la confezione di mosti, di vini, di vini speciali da destinare al consumo diretto;

Decreta:

I mosti, i vini ed i vini speciali destinati esclusivamente ai locali ove si vende vino sfuso ai consumatori, possono essere posti in recipienti di acciaio inossidabile aventi una capacità non inferiore a litri 50. Detti recipienti devono essere rispondenti alle norme previste dal decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro della sanità
ANIASI

(11010)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola Liri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 22 febbraio 1979 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola Liri (Frosinone), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° dicembre 1977;

Visti i decreti ministeriali 13 aprile 1979, 25 ottobre 1979, 26 gennaio 1980, 28 gennaio 1980, 29 gennaio 1980 e 30 gennaio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola Liri (Frosinone);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola Liri (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10945)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.S.R. - Telemanipolatori sostanze radioattive, in Castel Bolognese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. T.S.R. - Telemanipolatori sostanze radioattive di Castel Bolognese (Ravenna);

Visti i decreti ministeriali 16 giugno 1979, 27 settembre 1979, 12 febbraio 1980 e 29 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 dicembre 1978 al 2 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.S.R. - Telemanipolatori sostanze radioattive di Castel Bolognese (Ravenna), è prolungata al 3 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10951)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli La Mantia - Montaggi industriali, in Cercola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta F.lli La Mantia - Montaggi industriali di Cercola (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 2 luglio 1979, 27 settembre 1979, 8 marzo 1980, 24 maggio 1980 e 24 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 dicembre 1978 al 7 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli La Mantia - Montaggi industriali di Cercola (Napoli), è prolungata al 7 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10942)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine di Campo Marzio, in liquidazione, in Rovereto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Officine di Campo Marzio, in liquidazione, di Rovereto (Trento);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine di Campo Marzio, in liquidazione, di Rovereto (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 febbraio 1979 al 31 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10955)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Giugliano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Giugliano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 24 ottobre 1978, 27 gennaio 1979, 4 maggio 1979, 16 ottobre 1979, 17 ottobre 1979, 12 febbraio 1980, 1° aprile 1980 e 25 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 luglio 1978 al 5 ottobre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Giugliano (Napoli), è prolungata al 4 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10943)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cama sud, in Marcianise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cama sud di Marcianise (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 25 giugno 1979, 12 novembre 1979 e 11 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 febbraio 1979 al 10 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cama sud di Marcianise (Caserta), è prolungata al 10 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10948)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.A., in Marina di Montemarciano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 ottobre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.R.A., con sede a Marina di Montemarciano (Ancona);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.A., con sede a Marina di Montemarciano (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 giugno 1980 al 30 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10956)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1980.

Concessione per cinque mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Riccardo Nicoletti & C. S.a.s., in Bologna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Riccardo Nicoletti & C. S.a.s. di Bologna;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Riccardo Nicoletti & C. S.a.s. di Bologna è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 agosto 1978 al 31 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10947)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tovaglieri & C., con sede in Busto Arsizio e stabilimenti a Busto Arsizio e Castellanza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della ditta Tovaglieri & C., con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimenti a Busto Arsizio e Castellanza;

Visti i decreti ministeriali 2 luglio 1979, 3 luglio 1979 e 4 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 aprile 1978 al 1° aprile 1979;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tovaglieri & C., con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimenti a Busto Arsizio e Castellanza, è prolungata al 2 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10952)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cantieri navali Lavagna, in Lavagna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.r.l. Cantieri navali Lavagna, con sede in Lavagna (Genova);

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 febbraio 1980 al 9 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cantieri navali Lavagna, con sede in Lavagna (Genova), è prolungata al 9 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10950)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Brianza plastica, con sede a Monza e stabilimento in Carate Brianza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Brianza plastica, con sede in Monza e stabilimento in Carate Brianza (Milano);

Visti i decreti ministeriali 9 ottobre 1978 e 10 ottobre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Brianza plastica, con sede a Monza e stabilimento in Carate Brianza (Milano), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Foschi

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
Abis

p. *Il Ministro del tesoro*
Tiraboschi

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
Mazzoli

(10954)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1980.

Approvazione della deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » in data 24 settembre 1980 recante modificazioni all'art. 41 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza ed assistenza dei giornalisti;

Visto l'art. 3, secondo comma, lettere *h*) ed *i*), dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (I.N.P.G.I.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni;

Visto, altresì, l'art. 12, terzo comma, lettera *b*), dello statuto citato in base al quale spetta al consiglio di amministrazione dell'Istituto deliberare sullo statuto e sui regolamenti inerenti le forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'Istituto medesimo, ove non si tratti di materie disciplinate da leggi;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'I.N.P.G.I. in data 24 settembre 1980, con la quale si intende sostituire l'art. 41 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Considerato che la sostituzione regolamentare deliberata consente all'Istituto, nell'espletamento dei suoi poteri statutari, di assicurare ai giornalisti la continuità di corresponsione di alcune prestazioni integrative, già previste dalla normativa previdenziale della categoria ma private, a seguito dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, della specifica fonte di finanziamento;

Considerato, altresì, che l'onere complessivo delle prestazioni suddette è sufficientemente coperto dalle disponibilità finanziarie dell'Istituto;

Visto l'art. 12, quarto comma, dello statuto sopra richiamato;

Decreta:

E' approvata la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » in data 24 settembre 1980.

La predetta deliberazione è parte integrante del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Foschi

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Bressani

MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI « GIOVANNI AMENDOLA ».

Visti gli articoli 3, lettere *h*) ed *i*), e 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e *successive modificazioni ed integrazioni*;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1951, n. 1564, il quale dispone: « La previdenza e l'assistenza attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", *riconosciuto con regio decreto* 25 marzo 1926, n. 838, nelle forme e nelle misure disposte dal suo statuto e dal regolamento a favore dei giornalisti iscritti all'Istituto stesso, sostituiscono a tutti gli effetti, nei confronti dei giornalisti ad esso iscritti, le corrispondenti forme di previdenza e assistenza obbligatorie »;

Visto il titolo II, capo V « Trattamento contro le malattie e assegno di decesso » del regolamento emanato in attuazione della legge sopra richiamata ed in particolare il disposto del secondo comma dell'art. 24, in base al quale l'Istituto è tenuto ad assicurare ai propri iscritti una serie di prestazioni il cui finanziamento è costituito da un'aliquota dei contributi di legge per le assicurazioni contro le malattie e contro la tubercolosi;

Rilevato che, a seguito dell'entrata in vigore della riforma sanitaria di cui alle leggi 23 dicembre 1978, n. 833 e 29 febbraio 1980, n. 33, è venuta a cessare la copertura finanziaria di tali prestazioni, non essendo più di pertinenza dell'Istituto i contributi delle assicurazioni obbligatorie contro le malattie e contro la tubercolosi;

Considerato che alcune delle prestazioni di cui al citato art. 24 sono integrative di prestazioni previdenziali che l'Istituto è tutt'ora tenuto a corrispondere ai propri iscritti, per cui appare indispensabile assicurarne la continuità;

Visto che le proprie precedenti deliberazioni del 9 novembre 1979 e del 24 giugno 1980, con le quali si poneva a carico dei contributi t.b.c. l'onere per la corresponsione delle prestazioni in parola, non sono state approvate dall'autorità di vigilanza;

Considerato che la spesa globale annua per tali prestazioni non supera, allo stato, l'importo di L. 800.000.000 (ottocentomilioni) e trova sufficiente copertura nelle normali entrate dell'Istituto;

Viste in particolare le disponibilità esistenti nel bilancio preventivo dell'Istituto per il 1980 al cap. 10511 « Prestazioni integrative »;

Udita la relazione del direttore generale;

Sulla proposta del comitato esecutivo;

Delibera:

A partire dal 1° gennaio 1980, l'art. 41 del regolamento per la previdenza e l'assistenza dei giornalisti italiani, approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

« L'Istituto, in relazione ai mezzi finanziari disponibili, può provvedere alla concessione delle seguenti prestazioni integrative:

1) un assegno temporaneo di inabilità a favore dei giornalisti disoccupati, allo scadere del periodo massimo di disoccupazione indennizzabile previsto dal precedente art. 18, quando l'iscritto:

a) sia riconosciuto totalmente inabile ad esercitare l'attività professionale giornalistica;

b) sia in possesso dei requisiti previsti dalle lettere *b)* e *c)* del precedente art. 6.

Tale assegno che non è cumulabile con alcun trattamento di pensione a carico dell'Istituto nè con le indennità economiche dell'assicurazione contro la tubercolosi, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e, sempre che sussistano le condizioni di totale inabilità, è corrisposto per il periodo di un anno e può essere rinnovato di anno in anno; la sua misura è determinata con i criteri previsti in materia di trattamento contro la disoccupazione di cui al precedente art. 18;

2) un assegno di superinvalidità, rivedibile di anno in anno, a favore dei pensionati ai quali sia riconosciuta la necessità di assistenza personale continuativa; l'assegno annuo, per il 1980, è fissato in L. 2.417.700 e per gli anni successivi in misura pari al 20 % della retribuzione annua minima contrattuale del redattore ordinario dell'anno immediatamente precedente; esso è corrisposto in dodici mensilità;

3) un capitale pari al 20 % della retribuzione annua minima contrattuale del redattore ordinario vigente nell'anno precedente il decesso, da corrispondersi nel caso di morte del giornalista che abbia raggiunto le condizioni di contribuzione previste per il diritto alla pensione di invalidità o che sia già titolare di pensione diretta autonoma. Il relativo importo è ripartito in parti uguali tra i superstiti di cui al precedente art. 8 ivi compreso, in ogni caso, il coniuge, ed è liquidato su domanda da presentarsi, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di decesso;

4) il ricovero di anziani ed invalidi in case di riposo gestite dall'Istituto o convenzionate.

Può essere ammesso a soggiornare in case di riposo il giornalista che:

a) sia titolare di pensione ovvero abbia maturato un periodo di contribuzione non inferiore a quello minimo prescritto per il diritto alla pensione di invalidità;

b) si trovi in stato di necessità;

c) non sia in grado di esercitare la normale attività professionale per età avanzata o per motivi di salute.

Può essere altresì ammesso a fruire del soggiorno in case di riposo il coniuge superstite che sia titolare di pensione da parte dell'Istituto e versi in stato di necessità.

Le disposizioni che regolano l'ammissione nelle case di riposo, la permanenza, le dimissioni, l'eventuale soggiorno del coniuge, la misura del contributo a carico dell'assistito, sono approvate con delibera del consiglio di amministrazione ».

Roma, addì 24 settembre 1980

Il presidente: MORETTI

(11005)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa - Stabilimento di Padova;

Visti i decreti ministeriali 3 gennaio 1979; 21 marzo 1979; 22 marzo 1979; 6 agosto 1979; 10 settembre 1979; 2 gennaio 1980; 3 aprile 1980 e 24 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 marzo 1978 al 1° giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa - Stabilimento di Padova, è prolungata al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11006)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Diodori Ercole S.n.c., in Roseto degli Abruzzi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 ottobre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ercole Diodoro S.n.c. di Roseto degli Abruzzi (Teramo);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Diodoro Ercole S.n.c. di Roseto degli Abruzzi (Teramo) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 agosto 1980 al 15 febbraio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10949)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fram - F.lli Amato, in Ottaviano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Fram F.lli Amato di Ottaviano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 22 giugno 1979, 14 settembre 1979, 22 dicembre 1979, 12 febbraio 1980, 24 maggio 1980 e 12 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 28 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fram F.lli Amato di Ottaviano (Napoli), è prolungata al 28 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10946)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1980.

Durata, garanzie, modalità e condizioni per la concessione delle anticipazioni ai mediocrediti regionali a valere sul fondo costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'art. 2, punto a), della legge 28 novembre 1980, n. 782.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2, punto *a*), della legge 28 novembre 1980, n. 782, il quale — nel prevedere il conferimento al Mediocredito centrale della somma di lire 500 miliardi per la costituzione di un fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni a favore dei mediocrediti regionali per essere da questi impiegate nei settori di competenza in operazioni di finanziamento di iniziative da realizzare da piccole e medie imprese — stabilisce che con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Mediocredito centrale, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalità ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni ai mediocrediti regionali;

Vista la proposta del Mediocredito centrale;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito presso il Mediocredito centrale un fondo di lire 500 miliardi, a carattere rotativo, per la concessione di anticipazioni ai mediocrediti regionali da destinare esclusivamente al finanziamento di programmi di investimento da realizzare da piccole e medie imprese.

I rientri per capitale ed interesse sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni.

Per le operazioni conseguenti all'utilizzo di tale fondo il Mediocredito centrale terrà una apposita contabilità.

Le disponibilità del fondo di rotazione sono tenute in un conto infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato.

Art. 2.

Le anticipazioni saranno utilizzate per la concessione di finanziamenti destinati a nuovi programmi di investimenti oppure a programmi già in parte realizzati e non potuti completare per carenza di fondi da parte dei mediocrediti regionali.

Sono finanziabili solo programmi di investimento aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme di intervento dei mediocrediti regionali, ivi comprese le scorte le quali non possono superare il 40 per cento degli investimenti fissi, tenuto conto della natura del ciclo di produzione.

Art. 3.

I mediocrediti regionali ai quali possono essere accordate le anticipazioni sono gli istituti esercenti il credito a medio termine ed abilitati ad effettuare operazioni di finanziamento in favore della media e piccola impresa localizzata nelle rispettive zone di competenza, nonchè gli istituti di mediocredito che si andranno a costituire nell'Italia meridionale.

Art. 4.

Le anticipazioni sono concesse dal Mediocredito centrale ai mediocrediti regionali mediante contratto di mutuo da erogare anche gradualmente in relazione alle esigenze di impiego dell'istituto mutuatario. Le somme mutuate saranno impiegate dai mediocrediti regionali in finanziamenti aventi un rendimento complessivo non superiore al tasso di riferimento vigente nel periodo di stipula del contratto.

La durata del contratto di mutuo non può essere, rispettivamente, superiore a 10 anni, oppure a 15 anni per le anticipazioni destinate al finanziamento di iniziative riguardanti i territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, in relazione alla natura degli investimenti.

Il mutuo potrà essere suddiviso in quote corrispondenti a gruppi di operazioni stipulate al tasso di riferimento determinato con le modalità di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 e sulle stesse i mediocrediti regionali

corrisponderanno al Mediocredito centrale un tasso di interesse pari al costo di provvista considerato per le relative operazioni.

Le anticipazioni non impiegate dai mediocrediti regionali per il finanziamento alle imprese entro il periodo di un anno e di cui non si prevede il definitivo impiego, saranno restituite al fondo di rotazione per il tramite del Mediocredito centrale, all'interesse previsto dal contratto di mutuo aumentato di due punti percentuali.

A garanzia delle anticipazioni ottenute, i mediocrediti regionali assumeranno formale delibera del proprio competente organo sociale di destinare al rimborso delle rate del mutuo ottenuto dal Mediocredito centrale in via prioritaria ogni disponibilità comunque giacente presso di essi, impegnandosi altresì ad accantonare semestralmente in apposito conto vincolato presso una azienda di credito di loro scelta quote proporzionali delle rate di mutuo a scadere dando mandato alla stessa azienda di credito di consentire prelevamenti su tale conto vincolato esclusivamente per il pagamento di dette rate di mutuo.

La garanzia di cui al comma precedente potrà essere sostituita con fidejussione bancaria.

Art. 5.

I mediocrediti regionali inoltrano domanda di concessione delle anticipazioni al Mediocredito centrale motivando le proprie esigenze in relazione agli impegni di finanziamento di programmi di cui al precedente art. 1 che non possano essere coperti, in tutto o in parte, con mezzi finanziari provenienti dall'esercizio dell'attività istituzionale di provvista dei fondi.

In relazione alle disponibilità del fondo, le anticipazioni saranno concesse sulla base del criterio di proporzionare, in via di massima, l'importo dell'anticipazione stessa all'ammontare dei finanziamenti da stipulare risultanti dalle situazioni trimestrali dei conti inviate alla Banca d'Italia i cui dati saranno trasmessi al Mediocredito centrale entro la prima quindicina del mese successivo, finanziamenti per i quali sussistono difficoltà per l'acquisizione dei fondi di provvista occorrenti.

In sede di prima applicazione, il Mediocredito centrale su domanda motivata dei mediocrediti regionali potrà concedere anticipazioni per importo complessivo non superiore a lire 20 miliardi per ciascun istituto da utilizzare per il reintegro di disponibilità, anche per il finanziamento di programmi realizzati nel biennio precedente l'entrata in vigore della legge istitutiva del fondo di rotazione o di programmi di investimento non ultimati.

Art. 6.

Il Mediocredito centrale in relazione alle anticipazioni concesse preleverà dal conto corrente infruttifero di cui all'art. 1 le somme occorrenti secondo le esigenze di erogazione rappresentate dai mediocrediti regionali a fronte di contratti di finanziamento stipulati.

I mediocrediti regionali corrispondono al Mediocredito centrale le rate semestrali posticipate di rimborso del mutuo secondo i relativi piani di ammortamento.

Art. 7.

Per il settore industriale sono finanziabili le medie e piccole imprese che abbiano, in conformità al decreto del Ministro del tesoro n. 246178 del 6 luglio 1978, i seguenti parametri dimensionali:

per i territori del centro-nord: capitale investito (immobilizzazioni tecniche al netto degli ammortamenti e delle rivalutazioni per conguaglio monetario) non superiore a 7 miliardi, riferito all'impresa nel suo complesso, a prescindere dal numero dei dipendenti;

per i territori meridionali, di competenza della Cassa per il Mezzogiorno: capitale investito (immobilizzazioni tecniche al netto degli ammortamenti e delle rivalutazioni per conguaglio monetario) non superiore a 7 miliardi, riferito alla singola iniziativa (unità produttiva), a prescindere dal numero dei dipendenti.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute in detto decreto del 6 luglio 1978.

Per il settore commerciale sono finanziabili le piccole e medie imprese commerciali, comprese quelle esercenti attività di servizio, secondo i criteri contenuti nella delibera del 19 giugno 1976 assunta dal Comitato interministeriale previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

Le operazioni di finanziamento effettuate dai mediocrediti regionali non potranno avere una durata superiore ai 10 anni, ivi compreso il periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a 2 anni, elevabile a 15 anni con utilizzo e preammortamento non superiore a 5 anni per quelle che ricadono nei territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, e saranno regolate ad un tasso di interesse pari a quello di riferimento vigente nel bimestre nel quale viene stipulato il relativo contratto.

L'importo del finanziamento non può essere superiore al 70 per cento degli investimenti fissi comprese le scorte di materie prime e semilavorate nei limiti previsti dal precedente art. 2.

Per le operazioni non assistite da agevolazioni i mediocrediti regionali debbono concorrere al finanziamento di cui al precedente comma per una quota non inferiore al 20 per cento.

Art. 8.

Le anticipazioni ottenute dai mediocrediti regionali sono utilizzate in via prioritaria a favore di iniziative ammesse al credito agevolato in base alle vigenti leggi, nonchè per operazioni di credito consentite dai rispettivi statuti, fermo restando comunque la destinazione dei finanziamenti a favore di piccole e medie imprese.

Art. 9.

Alla fine di ogni bimestre gli istituti debbono comunicare al Mediocredito centrale l'elenco e l'importo delle operazioni stipulate nonchè le relative erogazioni effettuate a fronte delle anticipazioni ricevute.

Art. 10.

Alla fine di ogni anno il Mediocredito centrale trasmetterà al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, il rendiconto delle anticipazioni concesse e le erogazioni effettuate, il numero, l'importo delle operazioni di finanziamento impegnate e le erogazioni eseguite dai mediocrediti regionali a fronte delle stesse;

l'importo dei rientri distinto per capitale ed interesse e le residue disponibilità del fondo rotativo nonchè ogni notizia utile per illustrare l'andamento della gestione.

Al 30 luglio di ogni anno l'Associazione fra gli istituti regionali di mediocredito - ASSIREME, trasmetterà apposita relazione al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, illustrativa degli effetti e delle valutazioni conseguenti all'operatività del fondo di rotazione, quale rappresentante di tali istituti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1980
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 100

(11064)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1980.

Nomina del commissario straordinario della sezione autonoma di credito per l'artigianato e le piccole industrie.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 29 marzo 1928, n. 631;

Visti gli articoli 41 e seguenti dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2179;

Visto l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1978, concernente la determinazione dell'indennità di carica spettante al commissario straordinario;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1979 concernente la nomina del commissario straordinario della sezione autonoma di credito per l'artigianato e le piccole industrie per la durata di sei mesi;

Visto il successivo decreto ministeriale 3 novembre 1979, con il quale è stato confermato il commissario straordinario alla sezione predetta per un anno a decorrere dalla data del decreto stesso;

Considerato che l'incarico commissariale è scaduto e che è tuttora in corso la procedura per l'approvazione del nuovo statuto della sezione deliberato dal predetto commissario straordinario;

Ritenuta l'opportunità, nelle more dell'approvazione del nuovo statuto della sezione e della conseguente costituzione degli ordinari organi di amministrazione, di conferire un ulteriore incarico di commissario straordinario per un periodo di mesi sei al fine di assicurare l'espletamento delle attività istituzionali della sezione stessa;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Antonio Pala è nominato commissario straordinario della sezione autonoma di credito per l'artigianato e le piccole industrie per un periodo di mesi sei a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(11028)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pafit, con sede e stabilimento in Cameri.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pafit, con sede e stabilimento in Cameri (Novara);

Visti i decreti ministeriali 14 luglio 1978, 19 marzo 1979, 7 maggio 1979 e 28 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 30 dicembre 1979;

Vista la delibera del CIPI del 9 ottobre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pafit, con sede e stabilimento in Cameri (Novara), è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11008)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1980.

Modificazioni al regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto (Enalotto).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 587;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e del turismo e dello spettacolo del 27 novembre 1980, con il quale il prezzo della posta unitaria di giuoco è stato elevato da L. 164 a L. 186;

Visto il regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto, denominato « Enalotto », approvato con decreto ministeriale del 29 ottobre 1957, modificato con decreti ministeriali del 17 marzo 1960, del 25 marzo

1963, del 15 gennaio 1971, del 18 giugno 1971, del 2 luglio 1974, del 5 luglio 1975, del 29 luglio 1975, del 27 dicembre 1977 e del 24 novembre 1979;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Il regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto, denominato « Enalotto », è modificato come segue:

Art. 5 - il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

« La posta unitaria di partecipazione al concorso è di L. 186 per colonna ».

Art. 5 - il quinto periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il partecipante è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni giuocata, la somma di L. 14 per colonna ».

Art. 15 - nel primo periodo del secondo comma la dicitura « L. 30mila » è sostituita dalla seguente: « L. 100mila ».

Art. 18 - nel primo e nel secondo comma la dicitura « L. 30.000 » è sostituita dalla seguente: « L. 100mila ».

Art. 19 - E' aggiunto il seguente comma:

« Il foro competente per territorio in ogni controversia relativa alla partecipazione al concorso è quello di Roma ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(11021)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1980.

Modificazioni al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 587;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e del turismo e dello spettacolo del 27 novembre 1980, con il quale il prezzo della posta unitaria di giuoco è stato elevato da L. 164 a L. 186;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip), esercitati dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), approvato con decreto ministeriale del 20 luglio 1979;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip), esercitati dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), è modificato come segue:

Art. 5 - il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

« La posta unitaria per ogni colonna di partecipazione al concorso è di L. 186 ».

Art. 5 - il terzo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

« Il concorrente è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni posta unitaria, la somma di L. 14 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(11020)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1980.

Modificazioni al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive (Totocalcio).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 597;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e del turismo e dello spettacolo del 27 novembre 1980, con il quale il prezzo della posta unitaria di giuoco è stato elevato da L. 164 a L. 186;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), approvato con decreto ministeriale del 23 marzo 1963 e modificato con decreti ministeriali del 23 dicembre 1965, del 15 gennaio 1971, del 10 luglio 1971, del 5 luglio 1975, del 29 luglio 1975 e del 27 dicembre 1977;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive, esercitati e gestiti dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), è modificato come segue:

Art. 3 - il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

« La posta unitaria per ogni colonna di partecipazione al concorso è di L. 186 ».

Art. 3 - il primo periodo del quinto comma è sostituito dal seguente:

« Il partecipante è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni posta unitaria, la somma di L. 14 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(11019)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 239

Corso dei cambi del 5 dicembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	929,55	929,55	929,60	929,55	—	925,55	929,45	929,55	929,55	929,50
Dollaro canadese	777,50	777,50	777 —	777,50	—	777,50	774,50	777,50	777,50	777,50
Marco germanico	474,87	474,87	474,25	474,87	—	474,86	474,85	474,87	474,87	474,85
Fiorino olandese	437,95	437,95	437,80	437,95	—	437,97	438 —	437,95	437,95	437,90
Franco belga	29,57	29,57	29,55	29,57	—	29,57	29,572	29,57	29,57	29,55
Franco francese	204,98	204,98	205 —	204,98	—	205,05	205,13	204,98	204,98	204,95
Lira sterlina	2173,15	2173,15	2172 —	2173,15	—	2173,30	2173,50	2173,15	2173,15	2173,12
Lira irlandese	1766,90	1766,90	1766 —	1766,90	—	—	1764 —	1766,90	1766,90	—
Corona danese	154,90	154,90	154,90	154,90	—	154,92	154,95	154,90	154,90	154,88
Corona norvegese	181,31	181,31	181 —	181,31	—	181,25	181,20	181,31	181,31	181,30
Corona svedese	211,03	211,03	211,90	211,03	—	211,94	211,85	211,03	211,03	212 —
Franco svizzero	526,45	526,45	526,25	526,45	—	524,80	526,87	526,45	526,45	526,40
Scellino austriaco	66,908	66,908	66,90	66,908	—	66,90	66,91	66,908	66,908	66,89
Escudo portoghese	17,38	17,38	17,55	17,38	—	17,45	17,55	17,38	17,38	17,35
Peseta spagnola	11,925	11,925	11,93	11,925	—	11,85	11,95	11,925	11,925	11,90
Yen giapponese	4,378	4,378	4,38	4,378	—	4,34	4,375	4,378	4,378	4,35

Media dei titoli del 5 dicembre 1980

Titolo	
Rendita 5 % 1935	60,800
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,750
» 5,50 % » » 1968-83	86,850
» 5,50 % » » 1969-84	82,375
» 6 % » » 1970-85	79,475
» 6 % » » 1971-86	76,700
» 6 % » » 1972-87	73,600
» 9 % » » 1975-90	75,950
» 9 % » » 1976-91	77,100
» 10 % » » 1977-92	84,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,800
» » » » 1- 7-1979/81	99,725
» » » » 1-10-1979/81	99,325
» » » » 1-12-1979/81	99,325
» » » » 1- 5-1979/82	98,075
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 7-1979/82	97,675
» » » » 1-10-1979/82	97,725
» » » » 1- 1-1980/82	98,150
» » » » 1- 3-1980/82	98,300
» » » » 1- 5-1980/82	97,750
» » » » 1- 6-1980/82	98,100
» » » » 1- 1-1980/83	98,200
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	99,625
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	88,175
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,125
» » » 12 % 1- 4-1982	95,125
» » » 12 % 1-10-1983	91,875
» » » 12 % 1- 1-1984	91,500
» » » 12 % 1- 4-1984	92,075
» » » 12 % 1-10-1984	92,025
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 dicembre 1980

Valuta	
Dollaro USA	929,50
Dollaro canadese	776 —
Marco germanico	474,86
Fiorino olandese	437,975
Franco belga	29,571
Franco francese	205,055
Lira sterlina	2173,325
Lira irlandese	1765,45
Corona danese	154,925
Corona norvegese	181,255
Corona svedese	211,94
Franco svizzero	526,66
Scellino austriaco	66,909
Escudo portoghese	17,465
Peseta spagnola	11,937
Yen giapponese	4,376

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Inizio delle procedure regolamentari relative alla nomina di medici di riparto delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 22 del 30 novembre 1980 è data comunicazione delle procedure regolamentari per la nomina di medici di riparto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Le norme per la partecipazione alla procedura suddetta sono contenute nell'avviso pubblicato nel citato Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(10661)

Inizio delle procedure regolamentari relative alla nomina di consulenti delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 22 del 30 novembre 1980 è data comunicazione delle procedure regolamentari per la nomina di consulenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Le norme per la partecipazione alla procedura suddetta sono contenute nell'avviso pubblicato nel citato Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(10662)

Esito delle procedure indette per la nomina di medici aiuto delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 22 del 30 novembre 1980 è pubblicato l'esito delle procedure per la nomina di medici aiuto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 19 del 15 ottobre 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 26 ottobre 1978).

(10663)

Esito delle procedure indette per la nomina di medici di riparto delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 22 del 30 novembre 1980 è pubblicato l'esito delle procedure per la nomina di medici di riparto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 13 del 15 luglio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 14 luglio 1979).

(10664)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Bernina » di Piuro

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1980, n. 2079 la S.p.a. Fonti acque minerali, in Piuro (Sondrio), è stata autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale « Bernina » di cui al decreto ministeriale 6 novembre 1978, n. 1718 i risultati delle analisi chimica, chimico-fisica e batteriologica, aggiornate secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(11052)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 437 del 19 novembre 1980 relativa ad esportazioni agevolate da parte delle autorità doganali.

(11014)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata « Colli Perugini » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Colli Perugini » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini « Colli Perugini »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Colli Perugini » è riservata ai vini bianco, rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Colli Perugini » bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni nella percentuale appresso indicata:

Trebbiano toscano dal 65 all'85 %;

Verdicchio, Grechetto, Garganega e Malvasia del Chianti, da soli o congiuntamente, dal 15 al 35 %, con una presenza della Malvasia del Chianti non superiore al 10 % del totale.

I vini « Colli Perugini » rosso e rosato debbono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni nella percentuale appresso indicata:

Sangiovese dal 65 all'85 %;

Montepulciano, Ciliegiolo, Barbera e Merlot da soli o congiuntamente dal 15 al 35 % con una presenza del Merlot non superiore al 10 % del totale.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini « Colli Perugini » debbono essere prodotte nella zona geografica che comprende in parte i territori amministrativi dei seguenti comuni: Perugia, Deruta, Marsciano, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio e Piegaro in provincia di Perugia e S. Venanzio in provincia di Terni.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla località La Pallotta di Perugia, a quota 388, all'incrocio tra la strada statale 75-*bis*, proveniente da Ponte S. Giovanni e la strada statale Tuderte, proveniente dalla strada statale Tiberina 3-*bis*, la linea di delimitazione segue la strada statale 75-*bis* fino alla stazione ferroviaria di Perugia-Fontivegge e quindi segue la strada statale Trasimeno (numero 75) in direzione ovest fino a raggiungere l'abitato di Olmo all'incrocio del confine tra il comune di Perugia e quello di Corciano, prosegue lungo tale confine in direzione sud, supera la stazione ferroviaria di Ellera e raggiunge la strada statale Pievaiola (n. 220) in località Strozzacapponi. Prosegue verso sud-ovest per la strada statale Pievaiola fino all'Osteria vecchia, in prossimità del km 22, da dove prosegue verso sud lungo la strada per Pietrafitta fino ad incrociare (quota 220) il fiume Nestore per risalirlo poi in direzione ovest fino a raggiungere la strada per Castiglion Fosco (quota 234), ridiscende lungo questa verso sud sino alla Cappelletta a quota 358, al-

l'altezza del centro abitato di Castiglion Fosco, da dove prende a seguire verso sud la strada per Poggio della Croce, lo supera e dopo aver costeggiato ad ovest il M. Città di Fallera ad occidente raggiunge quota 572 per seguire poi verso sud l'impluvio e ridiscende nella stessa direzione il F.sso Greppolischicto fino alla confluenza con il F.sso Sorpolla e quindi lungo quest'ultimo verso sud incrocia il confine di provincia tra Perugia e Terni. Segue tale confine in direzione est ed all'incrocio con il torrente Ferzinone segue tale corso d'acqua fino alla confluenza con il F.sso Capannuccio. Risale il F.sso Capannuccio in direzione sud fino ad incrociare al km 35 la strada per S. Venanzo al km 35 (quota 388), segue tale strada verso S. Venanzo ed al km 36,50 circa quella che, in direzione ovest, costeggia Rofecastello e prosegue verso sud per quota 430, 446, 460, 476, 505 e 449. Da quota 449, poco prima che la strada raggiunga il centro abitato di Ripalvella prende la strada campestre che, attraverso la località Il Passo, raggiunge Pod.re Il Poggio (quota 330), lo supera ed incrocia il T. Montecastello a quota 237; risale il corso sino a quota 244, fino alla confluenza con il fosso proveniente da sud-est per risalirlo poi fino all'incrocio con la strada che conduce a Pod.re T.re Salviano. Segue quest'ultima in direzione sud-ovest passando per le quote 334 e 362 e quindi in direzione sud la strada per Doglio dopo aver superato le quote 409, 453, 489, costeggiando ad occidente il centro abitato di Doglio, prosegue poi fino ad incrociare la strada per Montecastello a quota 498 in prossimità della località La Torre. Da quota 498 segue in direzione nord la strada per Montecastello, supera il centro abitato costeggiandolo a sud e prosegue verso est per la strada che in prossimità del Pod e Biscarrini (quota 182) raggiunge quella per Fratta Todina, percorre questa in direzione nord e superato il ponte sul T. Faena piega in direzione est per la strada che raggiunge la stazione di Fratta Todina. Dalla stazione segue la strada ferrata in direzione nord e lungo questa supera il fiume Nestore fino ad incrociare la strada per Cerro a quota 172 (località Morelli II) prosegue verso est lungo la strada che conduce a Cerro e quindi in direzione nord segue quella vicinale per S. Orsola che raggiunge per proseguire poi in direzione ovest fino ad incrociare la linea ferroviaria a quota 187 e lungo questa prosegue verso nord e alla stazione di Ponte S. Giovanni si dirige, in direzione nord-ovest, percorrendo la strada che, dopo aver attraversato la strada di Pieve di Campo, raggiunge Perugia in località Porta S. Gerolamo e seguendo via Bonfigli, attraversa la galleria nei pressi del tiro a segno, tocca quota 445, raggiunge P.ta S. Costanzo e da qui si immette sulla strada statale 75-*bis* al km 1 per raggiungere il bivio La Pallotta da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Colli Perugini » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i vigneti ubicati in terreni di piano e di fondovalle e quelli ad una quota superiore ai m 450 sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per la produzione dei vini « Colli Perugini » non deve essere superiore ai q.li 120 di uva per ettaro di coltura principale pura.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura mista deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Per i vini « Colli Perugini » la resa massima delle uve in vino non deve essere superiore: al 70% per i tipi bianco e rosso ed al 60% per il rosato.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Colli Perugini » bianco una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,5, ed ai vini « Colli Perugini » rosso e rosato una gradazione alcoolica minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini « Colli Perugini » all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

« *Colli Perugini* » *bianco*:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: etereo, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, di gusto leggermente fruttato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

« *Colli Perugini* » *rosso*:

colore: rosso rubino, più o meno intenso;
odore: vinoso delicato con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, di buon corpo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

« *Colli Perugini* » *rosato*:

colore: rosato più o meno intenso;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, armonico, fresco;
gradazione alcoolica complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: extra, superiore, fine, scelto, selezionato e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, può figurare, veritiera e documentabile, l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

In deroga a quanto previsto all'art. 2 e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo, previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti i vitigni: Malvasia del Chianti e Merlot, rispettivamente per i vini « Colli Perugini » rosso o rosato, purchè la differenza dalla percentuale prevista non sia superiore al 5 per cento.

(10564)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di membri della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Umbria

Con decreto 21 novembre 1980, n. 4711 del Ministero dei lavori pubblici il dott. Sidney Maria Dominici e l'avv. Danilo Laurenti sono stati nominati membri della commissione regionale di vigilanza in sostituzione del dott. Vincenzo Omebetti e del dott. Giuliano Arcioni.

(11053)

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto case Italia centro-settentrionale, in Torino

Con il decreto ministeriale 22 novembre 1980, n. 4713, è stata concessa una proroga di mesi sei al dott. Maurizio Broccoletti circa il mandato conferitogli per la gestione straordinaria dell'Istituto case Italia centro-settentrionale - I.C.I.C.S.

(11015)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreto di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1980, è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1980, per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana a Mingione don Gabriele per rinuncia dell'interessato.

(10470)

REGIONE BASILICATA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Matera

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di delega delle funzioni per la protezione delle bellezze naturali;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Matera per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 9 settembre 1977 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona del comune di Matera;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Matera;

Considerato che nessuna opposizione è stata presentata avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare al competente dipartimento assetto del territorio - ufficio urbanistica - beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Ritenuta la necessità di procedere a tale vincolo in quanto la zona da tutelare costituisce un unico ambiente naturale e paesistico con l'area limitrofa già sottoposta a tutela con decreto ministeriale 14 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'11 marzo 1969, della quale mantiene le stesse caratteristiche di notevole interesse pubblico;

Su conforme deliberazione della giunta regionale;

Decreta:

La zona, come sotto specificata, sita nel territorio del comune di Matera ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo dal torrente Gravina, confine con l'area già sottoposta a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fino ai fabbricati del consorzio agrario esclusi; linea retta parallela ai suddetti fabbricati in direzione nord-ovest fino ad incontrare la retta di prosecuzione del vico II Annunziatella; detta retta fino a via Cererie; via Cererie fino al ponte sulla ferrovia calabro-lucana Matera-Altamura; detta ferrovia fino a raggiungere la strada statale Appia; detta strada fino all'innesto della strada statale n. 99 per Altamura; ancora strada statale n. 7 Appia fino al ponte sul torrente Gravina; torrente Gravina costituente il confine con l'area già sottoposta a tutela con decreto ministeriale del 14 febbraio 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'11 marzo 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale n. 9 del 12 luglio 1974 nel Bollettino ufficiale della regione insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Matera.

Il dipartimento assetto del territorio - ufficio urbanistica - beni ambientali, curerà che il comune di Matera provveda alla affissione del Bollettino ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia del Bollettino ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusto art. 4 della legge precitata.

Il dipartimento assetto del territorio - ufficio urbanistica - beni ambientali, comunicherà al presidente della giunta regionale la data della affissione del Bollettino ufficiale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

Potenza, addì 9 marzo 1979

VERRASTRO

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI MATERA

L'anno millenovecentosettantasette, il giorno nove del mese di settembre alle ore 17,30, nei locali dell'amministrazione provinciale di Matera si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Matera.

(*Omissis*).

La commissione passa, quindi, ad esaminare la proposta indicata all'ordine del giorno con il n. 2 per l'ampliamento dei vincoli già stabiliti nella seduta del 20 marzo 1968 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'11 marzo 1969.

(*Omissis*).

La commissione decide di esprimere parere favorevole alla iscrizione fra le località di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, la zona del comune di Matera compresa nella seguente perimetrazione segnata nel grafico allegato:

partendo dal torrente Gravina, confine con l'area già sottoposta a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fino ai fabbricati del consorzio agrario esclusi; linea retta parallela ai suddetti fabbricati direzione nord-ovest fino a incontrare la retta in prosecuzione del vico II Annunziatella; detta retta fino a via Cererie; via Cererie fino al ponte sulla ferrovia calabro-lucana, Matera-Altamura; detta ferrovia fino a raggiungere la strada statale Appia; detta strada fino all'innesto della strada statale n. 99 per Altamura; ancora strada statale n. 7 Appia fino al ponte sul torrente Gravina; torrente Gravina - costituente il confine con l'area già sottoposta a tutela nella seduta del 20 marzo 1968.

(*Omissis*).

(10472)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Grottole

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di delega delle funzioni per la protezione delle bellezze naturali;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Matera per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 settembre 1977 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona del comune di Grottole;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Grottole;

Considerato che nessuna opposizione è stata presentata avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare al competente dipartimento assetto del territorio - ufficio urbanistica - beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Considerate le caratteristiche paesistiche del lago di S. Giuliano e del suo ambiente naturale;

Ritenuta la necessità di procedere a tale vincolo per salvaguardare un'area verde di notevole interesse e di uso collettivo;

Su conforme deliberazione della giunta regionale;

Decreta:

La zona, come sotto specificata, sita nel territorio del comune di Grottole ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939. n. 1497, art. 1, n. 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

ponte della strada provinciale in località Lagaroni (q. m 108 s.l.m.); detta strada fino alla confluenza con la strada provinciale circumlacuale meridionale; strada per la masseria Cagnolino (q.m. 143 s.l.m.) includendo detta masseria; linea retta della masseria Cagnolino alla masseria Marsiglia (q. m 352 s.l.m.); linea retta dalla masseria Marsiglia alla vetta del monte S. Vito (q. m 450 s.l.m.) fino ad incontrare il confine col comune di Miglionico; detto confine fino al lago S. Giuliano; fiume Bradano, risalendo fino al ponte della strada provinciale in località Lagaroni.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale n. 9 del 12 luglio 1974 nel Bollettino ufficiale della regione insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Matera.

Il dipartimento assetto del territorio - ufficio urbanistica - beni ambientali, curerà che il comune di Grottole provveda alla affissione del Bollettino ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia del Bollettino ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusto art. 4 della legge precitata.

Il dipartimento assetto del territorio - ufficio urbanistica - beni ambientali, comunicherà al presidente della giunta regionale la data della affissione del Bollettino ufficiale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Potenza, addì 26 gennaio 1979

VERRASTRO

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI MATERA

L'anno millenovecentosettantasette, il giorno 27 del mese di settembre, nei locali dell'amministrazione provinciale di Matera, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche per la provincia di Matera.

(*Omissis*).

La commissione, vista la convocazione del 23 agosto 1977 con i relativi argomenti iscritti all'ordine del giorno e quanto stabilito nel verbale del nove settembre 1977;

Vista la relazione del presidente che, rifacendosi a quanto già precedentemente illustrato dal soprintendente reggente, evidenzia la necessità di tutelare l'area del territorio del comune di Grottole;

(*Omissis*).

Considerate le caratteristiche paesistiche del lago di S. Giuliano e del suo ambiente naturale;

(*Omissis*).

Decide di esprimere parere favorevole all'iscrizione fra le località di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 3 e 4, la zona del comune di Grottole compresa nella seguente perimetrazione:

ponte della strada provinciale in località Lagaroni (q. m 108 s.l.m.); detta strada fino alla confluenza con la strada provinciale circumlacuale meridionale; strada per la masseria Cagnolino (q. m 143 s.l.m.) includendo detta masseria; linea retta dalla masseria Cagnolino alla masseria Marsiglia (q. m 352 s.l.m.); linea retta dalla masseria Marsiglia alla vetta del monte S. Vito (q. m 450 s.l.m.) fino ad incontrare il confine col comune di Miglionico; detto confine fino al lago di S. Giuliano; fiume Bradano, risalendo fino al ponte della strada provinciale in località Lagaroni.

(*Omissis*).

(10473)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Miglionico

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di delega delle funzioni per la protezione delle bellezze naturali;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Matera per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 settembre 1977; ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, una zona del comune di Miglionico;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi previsti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Miglionico (Matera);

Considerato che nessuna opposizione è stata presentata avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare al competente dipartimento assetto del territorio ufficio urbanistica - beni ambientali, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Considerate le caratteristiche paesistiche del lago di San Giuliano e del suo ambiente naturale e della particolare configurazione orografica e paesistica del fiume Bradano;

Ritenuta la necessità di procedere a tale vincolo, per salvaguardare un'area verde di notevole interesse e di uso collettivo;

Su conforme deliberazione della giunta regionale;

Decreta:

La zona, come sotto specificata, sita nel territorio del comune di Miglionico (Matera) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo dal lago di San Giuliano, confine con il comune di Grottole, fino alla linea retta congiungente la masseria Marsilia nel comune di Grottole con la vetta di monte San Vito (m 450 s.l.m.) in comune di Miglionico; detta retta fino

alla vetta del monte suddetto; linea retta fino alla masseria Guastacroce (m 184 s.l.m.); linea retta fino alla masseria Catenacci (m 189 s.l.m.); linea retta fino alla masseria Grande (m. 189 s.l.m.); linea retta fino alla quota m 222 indicata sulla carta I.G.M. 1/100.000, della quale la carta che si allega è una riproduzione ingrandita; linea retta dalla detta quota al bivio fra il vecchio percorso dell'Appia e la strada per la stazione ferroviaria di Pomarico; detta strada fino alla stazione suddetta; linea ferroviaria Ferrandina-Matera, fino al ponte sul fiume Bradano; fiume Bradano fino al lago S. Giuliano; Lago S. Giuliano fino al confine col comune di Grottole; il fabbricato principale delle masserie nominate nella presente s'intende escluso dalla perimetrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale n. 9 del 12 luglio 1974 nel Bollettino ufficiale della regione insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Matera.

Il dipartimento assetto del territorio - ufficio urbanistica - beni ambientali, curerà che il comune di Miglionico provveda all'affissione del Bollettino ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia del Bollettino ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusto art. 4 della legge precitata.

Il dipartimento assetto del territorio - ufficio urbanistica beni ambientali, comunicherà al presidente della giunta regionale la data della affissione del Bollettino ufficiale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Potenza, addì 12 gennaio 1979

VERRASTRO

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI MATERA

L'anno millenovecentosettantasette, il giorno otto del mese di settembre, alle ore sedici, nei locali dell'amministrazione provinciale di Matera si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Matera.

(*Omissis*).

La commissione, vista la convocazione del 23 agosto 1977 con i relativi argomenti iscritti all'ordine del giorno;

Vista la relazione del soprintendente reggente ai beni ambientali e architettonici, con la quale si evidenzia la necessità di tutelare l'area del territorio del comune di Miglionico;

(*Omissis*).

Decide di esprimere parere favorevole alla iscrizione fra le località di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, la zona del comune di Miglionico, compresa nella seguente perimetrazione:

partendo dal lago di S. Giuliano, confine con il comune di Grottole, fino alla linea retta congiungente la masseria Marsilia nel comune di Grottole con la vetta del monte S. Vito (m 450 s.l.m.) in comune di Miglionico; detta retta fino alla vetta del monte suddetto; linea retta fino alla masseria Guastacroce (m 184 s.l.m.); linea retta fino alla masseria Catenacci (m 189 s.l.m.); linea retta fino alla masseria Grande (m 189 s.l.m.); linea retta fino alla quota m 222 indicata sulla carta I.C.M. 1/100.000, della quale la carta che si allega è una riproduzione ingrandita; linea retta dalla detta quota al bivio fra il vecchio percorso dell'Appia e la strada per la stazione ferroviaria di Pomarico; detta strada fino alla stazione suddetta; linea ferroviaria Ferrandina-Matera, fino al ponte sul fiume Bradano; fiume Bradano fino al lago di S. Giuliano; lago S. Giuliano fino al confine con il comune di Grottole; il fabbricato principale delle masserie nominate nella presente s'intende escluso dalla perimetrazione, che è stata segnata in rosso nel grafico.

(*Omissis*).

(10474)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sedici posti di consigliere parlamentare

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione dell'ufficio di presidenza adottata nella riunione del 20 novembre 1980;

Visti gli articoli 2, 3, 27, 28, 33, 34, 35 e 55 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a sedici posti di consigliere parlamentare della professionalità generale della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale del quinto livello funzionale retributivo stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale.

Art. 2.

A favore del personale alle dipendenze della Camera appartenente al quarto livello, che abbia maturato in tale livello almeno cinque anni di anzianità, è riservato un numero di posti pari ad un quinto delle assunzioni per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei, esclusi i vincitori.

A favore del personale di ruolo alle dipendenze della Camera è, altresì, riservato un decimo delle assunzioni per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei, esclusi i vincitori.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso e necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore a 18 anni e non superiore ai 35, salvo le maggiorazioni di legge. L'età dei candidati non potrà, comunque, superare i 40 anni, anche quando si tratti di appartenenti ai ruoli dell'amministrazione dello Stato. Le limitazioni riguardanti l'età non si applicano ai dipendenti della Camera;

3) diploma di laurea conseguito in una università della Repubblica italiana presso le facoltà di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, lettere e filosofia, magistero, scienze statistiche, demografiche e attuariali, scienze economiche e sociali, scienze economiche e bancarie o altri diplomi di laurea dichiarati per legge equipollenti ai precedenti;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'impiego.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, quelli che diano titolo a valutazione di merito ai fini della formazione del punteggio di concorso, nonchè quelli che diano titolo di preferenza a parità di punteggio agli effetti della nomina debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 2.000, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Segretario generale della Camera, devono pervenire alla Camera entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata espresso con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente

comma. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non si terrà conto, comunque, delle domande che, anche se inoltrate in tempo utile, pervengano sessanta giorni dopo la pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data e il luogo di nascita. L'aspirante che abbia superato i 35 anni è tenuto ad indicare in base a quale titolo, ai sensi delle vigenti disposizioni, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancelazione dalle liste medesime;

5) se abbia riportato condanne penali, nonchè se siano stati applicati nei suoi confronti provvedimenti di amnistia o perdono giudiziale, precisando, in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia o del perdono e il titolo del reato;

6) se abbia procedimenti penali pendenti a suo carico, indicando, in caso affermativo, gli estremi del procedimento e il titolo del reato;

7) di essere di sana costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio (specificando le invalidità e le infermità da cui sia eventualmente affetto);

8) il diploma di laurea posseduto, indicando presso quale università ed in quale data lo abbia conseguito e la votazione riportata;

9) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) gli ulteriori titoli di studio e professionali posseduti;

12) i titoli che diano diritto alla maggiorazione dei limiti d'età o a preferenza a parità di punteggio nella formazione della graduatoria;

13) l'eventuale richiesta di sostituire la prova scritta opzionale di politica economica con quella di diritto amministrativo di cui al n. 4) del successivo art. 5;

14) la lingua straniera, compresa tra quelle della Comunità europea, nella quale intende sostenere la prova orale obbligatoria nonchè le eventuali altre lingue straniere in cui chieda di sostenere le prove orali facoltative;

15) gli estremi del documento di identità di cui è provvisto (ove l'aspirante non sia in possesso di tale documento, alla domanda dovrà essere allegata una fotografia autenticata nelle forme di legge).

L'aspirante deve altresì indicare l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso nonchè un recapito telefonico, ove posseduto.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968).

Le domande che non contengano tutte le indicazioni previste dai commi precedenti non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso.

Art. 5.

Gli esami consistono in prove scritte, tecniche e culturali, e in prove orali.

Le prove scritte tecniche, per ciascuna delle quali i candidati avranno a disposizione trenta minuti, consistono nella redazione di due resoconti sommari di discorsi parlamentari, della durata di circa venti minuti ciascuno, ed hanno effetto ai soli fini dell'ammissione alle prove successive.

Non saranno ammessi alle prove scritte culturali i candidati che non abbiano conseguito giudizio di idoneità in almeno una delle due prove di resoconto sommario.

Le prove scritte culturali, per ciascuna delle quali i concorrenti hanno a disposizione un tempo massimo di otto ore, sono le seguenti:

1) svolgimento di un tema di diritto costituzionale;

2) svolgimento di un tema di storia italiana dal 1861 ad oggi;

3) svolgimento di un tema di procedura parlamentare;

4) svolgimento di un tema di politica economica;

ovvero, ad opzione del candidato:

svolgimento di un tema di diritto amministrativo.

Saranno ammessi a sostenere le prove orali i candidati che avranno conseguito nelle prove scritte culturali un punteggio medio non inferiore a ventuno trentesimi, con non meno di diciotto trentesimi in ciascuna prova.

Le prove orali consistono in un colloquio sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte culturali, compresa quella opzionale non scelta dal candidato, nonchè sul diritto del lavoro e legislazione sociale.

I candidati saranno sottoposti ad una prova orale obbligatoria in una lingua straniera da loro scelta e compresa fra quelle della Comunità europea.

I candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda saranno sottoposti ad una prova orale facoltativa in una o più altre lingue straniere.

Le prove in lingua straniera, sia quella obbligatoria che quella facoltativa, consistono nella lettura e traduzione orale di un brano e in una breve conversazione.

Saranno considerati idonei i candidati che nelle prove orali conseguiranno un punteggio medio non inferiore a ventuno trentesimi, con non meno di diciotto trentesimi in ciascuna prova. Al punteggio medio delle prove orali sarà aggiunto il punteggio relativo alla prova obbligatoria in lingua straniera, valutabile fino ad un massimo di un trentesimo.

Il punteggio finale risulterà dalla media delle medie dei voti conseguiti nelle prove scritte culturali e nelle prove orali (compreso in queste ultime il punteggio relativo alla prova di lingua straniera obbligatoria) e sarà espresso in trentesimi con idoneità a punti ventuno trentesimi.

In aggiunta al punteggio finale, in trentesimi, sarà valutata la conoscenza eventuale di altre lingue straniere, fino ad un massimo di trenta centesimi di punto (0,10 massimo per ciascuna lingua). Sempre in aggiunta al punteggio finale, in trentesimi, saranno valutati i titoli, fino ad un massimo di un punto, di cui quindici centesimi saranno attribuiti ai candidati in possesso di laurea con votazione di 110/110. Inoltre, l'idoneità conseguita in precedenti concorsi per funzionario della Camera sarà valutata come titolo aggiuntivo nella misura di un punto. La somma totale così risultante costituirà il punteggio di concorso e determinerà il posto in graduatoria del candidato.

Nella formazione definitiva della graduatoria costituirà titolo di preferenza, a parità di punti, l'appartenenza del vincitore o dell'idoneo al personale della Camera; in ogni altro caso saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto il quale indicherà anche i membri aggregati per le prove scritte tecniche. La commissione potrà aggregarsi anche membri esperti per le prove orali di lingue straniere.

La commissione, prima che abbiano inizio le prove d'esame, deciderà sui criteri di ammissione e di valutazione dei titoli presentati.

La commissione ammetterà i candidati al concorso; disporrà le prove d'esame; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove scritte tecniche, alle prove scritte culturali e alle prove orali; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

Art. 7.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

I candidati che non avranno ricevuto da parte della commissione esaminatrice alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, prima della data fissata per le prove scritte tecniche, dovranno presentarsi per sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso o invito, all'ora, nel giorno e nella sede che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 10 febbraio 1981 muniti del documento di identità indicato nella domanda.*

Art. 8.

I candidati dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposito avviso e saranno sottoposti a visita medica, al fine di accertarne la sana costituzione fisica nonchè l'assenza di difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio.

I vincitori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante ha l'abituale residenza;

4) certificato del godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato dei carichi pendenti;

7) titolo di studio dichiarato nella domanda di ammissione e certificato attestante la votazione riportata nell'esame di laurea;

8) eventuali altri titoli di studio o professionali dichiarati nella domanda di ammissione.

I documenti indicati ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della richiesta.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato sono esentati dalla presentazione dei documenti fino al n. 6) compreso.

I vincitori chiamati in servizio saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e saranno collocati in ruolo se avranno superato la prova stessa.

Durante il periodo di prova avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico.

Al termine del periodo di prova il Presidente della Camera delibererà sulla conferma in ruolo. In caso di mancata conferma il licenziato avrà diritto ad una indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, e ostensibile presso il servizio del personale della Camera dei deputati.

Roma, addì 3 dicembre 1980

Il Presidente: Iotti

Il segretario generale: Longo

Allegato

Schema di domanda
(da redigersi su carta
da bollo da L. 2.000)

Al Segretario generale della Camera dei deputati - Palazzo Montecitorio - 00186 Roma

Il sottoscritto (cognome e nome)
nato a . . (provincia di . . .)
il . . (*a*) e residente in . . .
(provincia di . . .), via . . .
n.. . (c.a.p.. .), chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a sedici posti di consigliere parlamentare della professionalità generale della Camera dei deputati.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .
(oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .);

3) non ha riportato condanne penali (*b*);

4) non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (*c*);

5) è di sana costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio (*d*);

6) è in possesso del seguente diploma di laurea . . . ., conseguito presso la facoltà di . . . . ., Università di . . . . . ., in data . . . . ., riportando la seguente votazione . . . .;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari, la propria posizione è la seguente: . . . . (*e*);

8) non ha prestato servizio come dipendente presso pubbliche amministrazioni (*f*);

9) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale (*g*);

10) è in possesso dei seguenti altri titoli di studio e/o professionali: . . . . ;

11) ai fini della preferenza a parità di punteggio nella formazione della graduatoria è in possesso dei seguenti titoli: . . . . ;

12) chiede di sostenere la prova scritta di politica economica; ovvero chiede di sostituire la prova scritta opzionale di politica economica con quella di diritto amministrativo;

13) chiede di sostenere la prova orale obbligatoria nella seguente lingua straniera: . . . .;

14) intende sostenere la prova orale facoltativa nella seguente (o nelle seguenti) lingua/e straniera/e: . . . . ;

15) è fornito del seguente documento di identità (indicare il tipo ed il numero del documento) (*h*);

Il sottoscritto desidera che ogni eventuale comunicazione sia inviata presso il seguente indirizzo: . . . . (indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale e, ove posseduto, un recapito telefonico).

Data, ...

Firma . . . . (*i*)

(*a*) Nel caso che si siano superati i trentacinque anni di età, indicare in base a quale titolo, ai sensi delle vigenti disposizioni, si ha diritto all'elevazione del limite massimo d'età.

(*b*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati applicati nei propri confronti provvedimenti di amnistia o perdono giudiziale), precisando gli estremi del provvedimento di condanna (o di applicazione dell'amnistia o del perdono) e il titolo del reato.

(*c*) In caso contrario, indicare gli estremi del procedimento e il titolo del reato.

(*d*) Specificare le invalidità e le infermità da cui si sia eventualmente affetti.

(*e*) Dichiarare, secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; oppure: di essere attualmente in servizio militare presso . . . .;
oppure: di non aver prestato servizio militare per il seguente motivo: . . . .

(*f*) In caso contrario, dichiarare: presta servizio presso l'amministrazione . . . ., presso la quale è stato assunto il . . . . ., con la qualifica di . . . .;
ovvero: ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . ., dal . . . . . . al. . . . . ., con la qualifica di . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(*g*) In caso contrario, indicare le cause della destituzione, della dispensa o della decadenza.

(*h*) Nel caso in cui non si possegga un documento di identità, dichiarare: si allega una fotografia autenticata nelle forme di legge.

(*i*) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la domanda, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o autorità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(11017)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso pubblico, per esami, ad un posto di conservatore presso il museo di paleontologia dell'Università di Palermo.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 41-42 del 12-19 ottobre 1978, parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978, registro n. 103, foglio n. 379, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso pubblico, per esami, ad un posto di conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori presso il museo di paleontologia dell'Università di Palermo indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1975, registro n. 76, foglio n. 64.

(10998)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, bandito con decreto ministeriale 24 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1980, registro n. 47, foglio n. 51, avranno luogo nei giorni 9 e 10 gennaio 1981 presso l'osservatorio astronomico di Padova, succursale di Asiago (Vicenza) con inizio alle ore 9.

(10999)

Diario della prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sette posti di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

La prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sette posti di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano, indetto con decreto ministeriale 31 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1980, registro n. 55, foglio n. 39, avrà luogo presso la sede di servizio dell'osservatorio di Brera-Milano, in località Merate, via E. Bianchi, 46 (Como), secondo il seguente calendario:

il giorno 13 gennaio 1981 alle ore 9 da Albanese a Cordaro;
il giorno 13 gennaio 1981 alle ore 15 da Corneo a Fumagalli;
il giorno 14 gennaio 1981 alle ore 9 da Galbusera a Lai;
il giorno 14 gennaio 1981 alle ore 15 da Lampò a Martines;
il giorno 15 gennaio 1981 alle ore 9 da Nigro a Savina;
il giorno 15 gennaio 1981 alle ore 15 da Scafuro a Venturi.

I candidati debbono presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.

(11000)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 29 maggio 1980, relativo agli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli di alcune carriere del Ministero per i beni culturali ed ambientali dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, alla pagina 20, all'art. 8, relativo all'esame di idoneità per la carriera direttiva, ruolo degli ispettori « Archeologi », nel secondo comma, al quarto rigo, dove è scritto: « *filosofico* » leggasi: « *filologico* »; nello stesso secondo comma, al sesto rigo, dove è scritto: « *lettera* », leggasi: « *lettura* ».

(11069)

FONDAZIONE « CLINICA DEL LAVORO » DI PAVIA

Revoca del concorso a due posti di assistente della divisione di fisiopatologia respiratoria presso il centro medico di Cassano delle Murge.

Si rende noto che il concorso a due posti di assistente della divisione di fisiopatologia respiratoria del centro medico di Cassano delle Murge (Bari), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 6 settembre 1979, è revocato.

(4173/S)

OSPEDALE CIVILE DI SASSUOLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione di ortopedia-traumatologia;

un posto di assistente della divisione di ostetricia-ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Sassuolo (Modena).

(4168/S)

OSPEDALI « PIEMONTE E REGINA MARGHERITA » DI MESSINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale « Regina Margherita »:

un posto di aiuto della divisione oculistica (a tempo pieno);

un posto di assistente della sezione autonoma di chirurgia plastica e terapia chirurgica per ustionati (a tempo pieno);

un posto di aiuto della divisione ostetrica e ginecologica (a tempo definito).

Ospedale « Piemonte »:

tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Messina.

(4169/S)

OSPEDALE « E. AGNELLI » DI PINEROLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio autonomo di nefrologia e dialisi;

un posto di assistente dell'istituto di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pinerolo (Torino).

(4171/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASARANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Casarano (Lecce).

(4172/S)

OSPEDALE DI CASERTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e quattro posti di assistente della sezione laboratorio del dipartimento di medicina aggregata al servizio di patologia clinica;

un posto di aiuto e quattro posti di assistente della sezione di radiologia del dipartimento di medicina aggregata al servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale, settore concorsi, dell'ente in Caserta.

(4174/S)

ORDINE OSPEDALIERO « S. GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI » DI ROMA

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale presso l'ospedale « Sacro Cuore di Gesù - Fatebenefratelli » di Benevento.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale presso l'ospedale « Sacro Cuore di Gesù-Fatebenefratelli » di Benevento.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ospedale « Sacro Cuore di Gesù » in Benevento.

(4204/S)

OSPEDALE « S. SALVATORE » DI CORRIDONIA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corridonia (Macerata).

(4160/S)

OSPEDALE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » DI S. GIOVANNI ROTONDO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di nefrologia e servizio aggregato di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di nefrologia e servizio aggregato di emodialisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regolamento interno, ed in quanto compatibili le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ospedale in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(4162/S)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di dermosifilopatia;
due posti di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(4167/S)

OSPEDALE CIVILE « S. FRANCESCO DI PAOLA » DI PAOLA

Concorso ad un posto di primario ortopedico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ortopedico (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Paola (Cosenza).

(4163/S)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI MONOPOLI

Concorso ad un posto di primario di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Monopoli (Bari).

(4164/S)

OSPEDALE CIVILE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Savignano sul Rubicone (Forlì).

(4159/S)

OSPEDALE DI MATERNITÀ « S. BAMBINO » DI CATANIA

Concorso ad un posto di primario anatomo-patologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario anatomo-patologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(4210/S)

OSPEDALE CIVILE DI MOLA DI BARI

Concorso ad un posto di primario addetto al servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario addetto al servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Mola di Bari (Bari).

(4161/S)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803370)